

Codice penale

Libro II Dei delitti in particolare

Titolo XII Dei delitti contro la persona

Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione III Dei delitti contro la libertà morale

Art. 612-bis.

Atti persecutori. ⁽¹⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ⁽²⁾

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ⁽³⁾

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ⁽⁴⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 7 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

(2) Comma modificato dall'art. 1-bis, co. 1, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(4) Comma modificato dall'art. 1, co. 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.